

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 7 febbraio 2017

Deliberazione n. 2017/4/46

Oggetto: Contenziosi ICI/IMU e Delibera n. 151 del 31/5/2016 con la quale la Giunta del Comune di Avellino avviato il procedimento di dismissione della partecipazione al Consorzio. Pareri Revisori dei Conti.

L'anno duemiladiciassette il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

IL PRESIDENTE

Partecipa al Comitato Direttivo che con note del 30/1/2017, acquisite la protocollo consortile il successivo giorno 1 ai n.ri 429 e 430, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere in merito, rispettivamente : ai contenziosi ICI/IMU ed alla Delibera n. 151 del 31/5/2016, con la quale la Giunta del Comune di Avellino avviato il procedimento di dismissione della partecipazione al Consorzio;

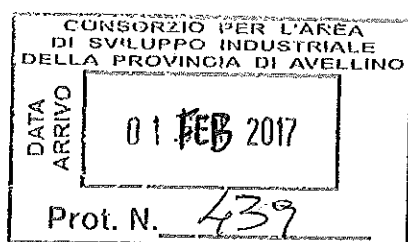
Propone di prendere atto dei suddetti pareri;

IL COMITATO DIRETTIVO

Preso atto della relazione del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto dei pareri del Collegio dei Revisori di cui in premessa che vengono allegati al presente atto;
2. Di riconoscere al Collegio dei Revisori impegno e professionalità nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale caratterizzato da grande serietà e competenza.



In Avellino li, 30 gennaio 2017

Spettabile,
CONSORZIO A.S.I. della Provincia di Avellino

Alla c.a.

- PRESIDENTE
del Comitato Direttivo
- DIRETTORE GENERALE F.F.

Oggetto: Contenziosi ICI/IMU

In ordine ai contenziosi di cui in oggetto, avendone ricevuto richiesta dall'Organo Direttivo, questo Collegio esprime il seguente parere.

Alcuni Comuni consorziati hanno emesso avvisi di accertamento ai fini ICI/IMU per le "infrastrutture/immobili" che l'A.S.I. detiene per il perseguimento dei propri compiti istituzionali (quale è il rafforzamento del tessuto industriale nella provincia di Avellino, con particolare riguardo ai territori dei Comuni consorziati).

Il testo originario con il quale il legislatore ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (art. 7, comma 1, lettera a) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, confermato dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 23/2011) testualmente recita:

"1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*

Orbene, alla luce di tale dettato normativo, si ritiene utile focalizzare alcune considerazioni:

1. I compiti istituzionali del Consorzio sono quelli riconducibili al comma 2 dell'art. 1 L.R. 19/2013 *"Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie".*

Finalità queste, recepite con l'art. 3 dello Statuto (scopo consortile):

"Il CONSORZIO promuove, sulla base delle linee guida fornite dal Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato Paser, nell'ambito degli agglomerati industriali e delle aree di sviluppo industriale attrezzate, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di

Sulla base di tale impianto normativo, quindi, la detenzione e/o il possesso di infrastrutture/immobili non si configura nella mera gestione economica degli stessi ma come beni strettamente finalizzati ai compiti istituzionali prefissi, senza i quali sarebbe impossibile il loro raggiungimento.

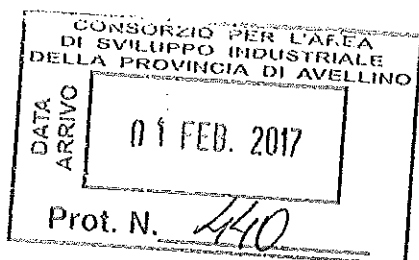
- Sulla scorta delle sopra citate considerazioni, è quindi nostro parere ritenere che sussista:

- Tanto si doveva.

Il presidente: dott. Vincenzo Carullo omissis

Il revisore: dott. Marco Puorro omissis

Il revisore: dott. Marco Corrado omissis



In Avellino li, 30 gennaio 2017

Spettabile,
CONSORZIO A.S.I. della Provincia di Avellino

Alla c.a.

- PRESIDENTE
del Comitato Direttivo
- DIRETTORE GENERALE F.F.

Oggetto: Delibera di Giunta n. 151 del 31.05.2016 Comune di Avellino avente ad oggetto la
dismissione della partecipazione al Consorzio A.S.I.

In ordine al procedimento di dismissione di cui in oggetto, avendone ricevuto richiesta dall'Organo
Direttivo, questo Collegio esprime il seguente parere.

Ai fini di una compiuta analisi, il procedimento di dismissione promosso dal Comune di Avellino si
ritiene vada contestualizzato nel seguente dettato normativo:

1. D. Lgs 267/2000 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
 2. Legge 147/2013 – Legge di Stabilità per il 2015
 3. Legge 190/2014 – Legge di Stabilità per il 2016
 4. D. Lgs. 175/2016 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica
-
1. In via preliminare va detto che a nostro parere, la Delibera in esame dovrebbe essere seguita
da Delibera di Consiglio Comunale, quantomeno per la ratifica del deliberato di Giunta.
Il Consiglio Comunale, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 c. 2 D. Lgs 267/2000 risulta
essere organo competente per gli atti fondamentali dell'Ente quali:
 - lettera e) *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*;
 - lettera g) *"indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti....."* ;a conferma di quanto sopra considerato, corre utile ricordare che la stessa adesione al
Consorzio A.S.I., da parte del comune di Avellino, è stata confermata con delibera del Consiglio
Comunale n.171/2000 del 01.12.2000.
Da qui la considerazione assiologica che una successiva dismissione della partecipazione non
può che essere manifestata dallo stesso organo competente.
 2. Il comma 550 della Legge 147/2014 testualmente recita:
*"Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali
e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196....."*
(comma così modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 175 del 2016)

Il dettato legislativo quindi, nel dover individuare le pubbliche amministrazioni destinatarie della norma, rinvia all'elenco di cui all'art. 1, comma 3 della Legge 196/2009 la quale, prevede: *"La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio"*
I Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale non rientrano tra le pubbliche amministrazioni di cui al richiamato elenco Istat e, non ravvisandosi motivi per una interpretazione estensiva della norma, se ne deduce che il Consorzio A.S.I. non è destinataria della norma;

3. il comma 611 della Legge 190/2014 testualmente recita:
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Sulla base di tale premessa normativa, in ordine alla delibera di Giunta del Comune di Avellino avente ad oggetto: *"piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (Art. 1 c. 612 L. 190/2014)"*

corre utile rilevare che:

con i sopra citati criteri, il legislatore ha quindi previsto un solo criterio oggettivo (*punto b – non rilevante al caso di specie*) lasciando alla discrezionalità degli Enti la valutazione soggettiva degli altri criteri.

4. D. Legislativo 19.08.2016 n. 175

Con tale provvedimento il legislatore ha inteso elaborare un Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ed in questo quadro normativo si prevede:

all'art. 14 comma 5, il divieto, per le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione

(n.d.r. non necessariamente [o esclusivamente] la dismissione della partecipazione);

Sulla scorta delle sopra citate considerazioni è quindi nostro parere ritenere che il procedimento di dismissione avviato dal Comune di Avellino, oltre ad essere fondato su mere valutazioni soggettive, risulta privo di efficacia in quanto non deliberato dall'organo competente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il revisore: dott. Marco Corrado omissis